

AVV. GRAZIA BETTELLI via Adigetto 41 – 37123 Verona CF BTTGRZ64M58H294H Tel. 045/59.06.25 fax 045/711.00.13 PEC avvgraziabettelli@ordineavvocativrpec.it	AVV. ELISA FICHERA via G.Prati 18 – 37124 Verona CF FCHLSE65R64E897 TEL. 045/83.50.405 -fax 045/83.50.411 PEC elisa.fichera@cert.legalmail.it
---	---



TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

Nel ricorso ex art. 700 e 669 ter cpc, con richiesta di provvedimento *inaudita altera parte*, rubricato sub n. 708/2021 – dott. Marco Cucchetto e proposto da:

SPERA EMIDIO (CF SPRMDE68D05A952C), nato a Bolzano il 05/04/1968 e residente a 37136 Verona, via Cossali 7, con gli avv.ti ELISA FICHERA e GRAZIA BETTELLI di Verona

CONTRO

Ufficio Territoriale per la provincia di Verona - UST VERONA (CF 80011240233) in persona del Dirigente p.t con sede in v.le Caduti del Lavoro 3 - 37124 VERONA - Pec uspvr@postacert.istruzione.it indirizzo PEC estratto dal Registro PA

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF 80185250588), indirizzo PEC estratto dal Registro PA uffgabinetto@postacert.istruzione.it - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata per legge in 30124 Venezia - S. Marco 63, Venezia, Pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it indirizzo PEC estratto dal Registro PA

- resistenti -

In punto:

- *mancato ricevimento della domanda di mobilità presentata in modalità cartacea visto il mancato funzionamento della piattaforma ministeriale ISTANZE ON LINE ed altresì gli atti presupposti e conseguenti - ancorchè non noti al ricorrente*
- *disapplicazione per quanto occorrer possa delle parti della OM che*



escludono la possibilità di presentazione della domanda di mobilità anche in forma cartacea salvo casi eccezionali (previsti dal comma 2 dell'art. 3 della indicata OM del 29/03/2021 – N. 106)

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
(EX ART. 150 e 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- 1) il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'accettazione della istanza di mobilità depositata tempestivamente ma in modalità cartacea;
- 2) il ricorso in epigrafe è finalizzato ad ottenere provvedimenti cautelari, anche inaudita altera parte, per evitare che la cattedra di interesse sia inserita nel SIDI e pertanto sia resa disponibile ai docenti che possano avere presentato istanza di mobilità per la medesima
- 3) al momento è di fatto impossibile individuare i soggetti cd. “controinteressati” non essendo state ancora stilate le relative graduatorie;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato oltre che alla PA resistente – e per essa anche all'Ufficio territorialmente competente - anche a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che abbiano parimenti presentato istanza di mobilità in adempimento alla OM 106/2021 e del CCNI mobilità per la cattedra di lingua tedesca (AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI



ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) presso gli istituti VRPC020003 “SCIPIONE MAFFEI” e VRPC03000N “LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI”.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'incerto numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di istanza di mobilità per l'a.s. 2021/22 abbiano scelto di trasferirsi nei su indicati istituti.

Ai sensi dell'art. 150, comma primo, cpc *“...quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami...”*.

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106 *“...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”*;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca



disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente; e che pur in diverso contesto processuale, già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il Tar Lazio, in diverse ipotesi riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 e da ultimo l'ordinanza del Tar Lazio n. 836/19 di cui si deposita copia unitamente alla presente istanza);



- detta alternativa modalità di notifica risulta essere già stata autorizzata anche da altri Tribunali Ordinari (es. i Tribunali di Genova e di Alba), con provvedimenti resi in controversie analoghe riconoscendo esplicitamente che *"...l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente..."*; infatti applicando, l'art. 151 c.p.c. sono stati autorizzati i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con la relativa ordinanza mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e, in quel caso dell'Ufficio regionale per la Liguria (cfr. Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11-provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.1.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. (cfr. all'uopo, il sito del MJ.U.R. all'indirizzo: <http://www.wistruzione.it/web/ministero/proclami/proclami=>.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.



VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) oltre che alla PA resistente sia quanto al MIUR che al Ufficio Territoriale per la provincia di Verona - UST VERONA nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
- 2) quanto ai controinteressati che potessero risultare in corso di giudizio, tramite pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "atti di notifica" del "sito web istituzionale del MIUR e degli Ambiti Territoriali interessati" del testo integrale del ricorso e pertanto anche sul sito web dell'Ambito territoriale interessato e nella specie dell'USR Veneto Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona;

Si deposita nuovamente il doc. 1 ossia di copia della OM 106-29/3/2021 senza firma digitale stanti i problemi verificatisi in corso di iscrizione a ruolo del ricorso.

Si deposita altresì la citata ordinanza del Tar Lazio n. 836/19 con la quale in altro caso è stata disposta la notifica mediante pubblicazione sul sito web del MIUR e degli Ambiti Territoriali interessati

Verona 14 maggio 2021

Avv. Grazia Bettelli

Avv. Elisa Fichera

